VERBALE DI INCONTRO
ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428

Il 20 settembre 2013, presso Assolavoro in via Marcantonio Colonna 7, a Roma, si sono incontrate le agenzie per il lavoro Altro Lavoro Srl e Orienta SpA, assistite dalla associazione di categoria Assolavoro, e le organizzazioni sindacali nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, per svolgere l'incontro ai sensi dell'art. 47 Legge n. 428/1990 e succ. mod., per la cessione di ramo d'azienda, da Altro Lavoro Srl. ad Orienta S.p.A., ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 del codice civile di cui alla comunicazione del 17 settembre 2013.

Le Agenzie sopra indicate hanno esposto le ragioni dell'operazione di trasferimento che rientra in un piano di sviluppo di Orienta SpA all'interno del settore, specificando che trattasi di motivazioni legate a politiche strategiche ed organizzative tese alla diversificazione delle proprie attività, mentre per Altro Lavoro Srl si tratta di operazione volta al riequilibrio dei fattori economici della produzione.

La cessione dei rami di azienda interessa esclusivamente n. 51 lavoratori dipendenti, riportati nell'elenco che segue, appartenenti alle filiali/divisioni oggetto di cessione ed impiegati presso le filiali di:

Filiale/Divisione	**N. Dip.**
BOLOGNA	1
BUSSALENGO (VR)	3
CERTALDO (FI)	2
EMPOLI FILIALE	3
EMPOLI GRANDI CLIENTI	5
FIRENZE NOVOLI CEFALONIA	5
FIRENZE DIVISIONE PERMANENT	2
LIVORNO	2
LUCCA	2
MONTECATINI	2
POGGIBONSI	2
PONTEDERA	2
PRATO	2
TRADATE (VA)	4
DIVISIONE SANITA'	14
	Tot.51

La cessione dei rami di azienda implica, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, la prosecuzione dei rapporti di lavoro, nonché tutti i diritti che ne derivano, dei dipendenti coinvolti nel trasferimento dal cedente Altro Lavoro Srl al cessionario Orienta SpA.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, e allo scopo di prevenire l'instaurarsi di contenziosi o tensioni di qualsivoglia genere nella gestione del passaggio, i lavoratori interessati dalla cessione del ramo d'azienda sottoscriveranno con la cessionaria Orienta SpA un accordo transattivo nei termini di cui all'art. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c., nel quale i lavoratori rinunceranno ad ogni diritto

e/o pretesa derivante dal rapporto di lavoro sino alla data della cessione, liberando espressamente il cessionario Orienta SpA dall'obbligazione solidale di cui all'art. 2112 c.c. secondo comma.

La sottoscrizione di tali accordi individuali è condizione necessaria per il trasferimento ex art. 47 L. n. 428/1990 presso l'azienda cessionaria. Gli accordi in oggetto dovranno essere stipulati prima della data del trasferimento del ramo di azienda.

Ai lavoratori interessati continuerà ad essere applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, e gli stessi conserveranno il trattamento retributivo complessivo annuo in atto alla data della cessione individuata presumibilmente in data 1 ottobre 2013

Le parti si danno atto di verificare gli effetti del trasferimento in un incontro da tenersi entro il 31.12.2013 e, al contempo, di stabilire corrette relazioni sindacali.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno reciprocamente atto di avere compitamente esperito e positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47, legge 428/1990 e successive modifiche.

Roma 20 settembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto

ALTRO LAVORO SRL.

ORIENTA S.P.A.

ASSOLAVORO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL